

Reg. Gen N. 633
Del 31 ottobre 2019

**Oggetto**     **Contratto di Servizio per il TPL extraurbano, urbano e funicolare nel territorio della Provincia e del Comune di Biella - Proroga al 31/12/2019 dell'affidamento alla Società ATAP S.p.A.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

### **Decisione**

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina :

1. di dare atto che la validità degli atti di emergenza adottati con riferimento al Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano, Urbano e Funicolare afferente al territorio della Provincia e del Comune di Biella eserciti dall'Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A. (ATAP) con sede in Corso Guido Alberto Rivetti, 8b – 13900 – BIELLA – C.F./P.IVA n.01537000026, e descritti in motivazione, è limitata al 31/12/2019;
2. di rinviare, per quanto espresso in motivazione, a successiva determinazione l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 per garantire la continuità del servizio a far data dal 1/1/2020;

### **Motivazione**

In attuazione della L.R. 1 /2000, con la sottoscrizione di specifica Convenzione (il cui testo è stato approvato con delibera del CdA n. 15 del 30/6/2016, avvenuta in data 1/7/2016, la titolarità dell' *"Accordo<sup>2</sup> per l'effettuazione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano (e funicolare) nel periodo 1/01/2016 – 31/12/2016"*, sottoscritto tra ATAP, Provincia di Biella e Comune di Biella, è stata trasferita all'Agenzia;

Con determinazione n. 682 del 30 dicembre 2016 l'Agenzia della mobilità Piemontese ha esteso, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento Europeo 1370/2007, per le motivazioni ivi citate e che qui si intendono integralmente richiamate, la durata del predetto Accordo;

Con la determinazione n. 696 e 698 del 29/12/2017, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sono state impegnate le risorse per il finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio per l'anno 2018 in favore di ATAP affidataria del predetto Accordo;

Con la determinazione n. 323 del 21/06/2018, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sono state impegnate le risorse per il finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio per l'anno 2018 in favore di ATAP affidataria del predetto Accordo;

Con la determinazione n. 613 del 20/11/2018, nel liquidare il saldo dei servizi sostitutivi del servizio di funicolare, si precisa che tale servizio non è più parte dell'Accordo in quanto ormai sostituito da un ascensore inclinato attivato dal Comune di Biella;

Con la determinazione n. 715 del 27/12/2018, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sono state impegnate le risorse per il finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio per l'anno 2019 in favore di ATAP affidataria del predetto Accordo;

Con la determinazione n. 420 del 16/07/2019 e n. 594 del 17/10/2019, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sono state impegnate le risorse per il finanziamento delle compensazioni degli obblighi di servizio per l'anno 2019 in favore di ATAP affidataria del predetto Accordo;

I servizi disciplinati dal contratto di servizi sono parte dei servizi per i quali l'Agenzia della mobilità piemontese aveva proceduto a pubblicare un avviso di preinformazione della procedura di selezione dell'operatore economico a cui assegnare il contratto di servizi che avrebbe regolato la "Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Sud-Est della Regione Piemonte" predisposto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicare un anno prima dell'inizio della procedura di selezione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (nel testo approvato con determinazione dirigenziale n. 97 del 06/03/2017).

L'Avviso è stato oggetto di ricorso da parte di alcuni operatori economici; con sentenza del TAR Piemonte 219/2018 pubblicata il 14/02/2018 il TAR ha annullato l'avviso di preinformazione nella parte in cui prevedeva la messa a gara, in un unico lotto, di servizi automobilistici e ferroviari.

Con successivo ricorso i medesimi operatori economici hanno altresì impugnato la D.G.R. 15.12.2017, n. 17-6123, con la quale la Regione Piemonte aveva approvato in via definitiva il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.1.2000 n. 1, per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2018; il TAR Piemonte ha giudicato parzialmente fondato il ricorso stabilendo che la deliberazione impugnata dovesse essere annullata nella parte in cui indicava una preferenza per l'abbinamento dei servizi su ferro e su gomma.

Nel frattempo è iniziato il procedimento che porterà all'approvazione del Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 2019-2021 che dovrà acquisire l'intesa di cui all'art. 4 della L.R. 1/2000 da parte dell'Assemblea dell'Agenzia<sup>3</sup>, terminate le necessarie fasi di consultazione previste dalla normativa regionale, prodromiche all'approvazione definitiva con Delibera della Giunta Regionale.

Solo in seguito alla definizione del predetto iter sarà possibile procedere alla pubblicazione degli avvisi di pre-informazione di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento Ce 1370 e all'avvio delle procedure di selezione dei concessionari dei servizi sulla base della predetta normativa europea, delle disposizioni di legge nazionale nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con i propri atti di regolazione.

In attesa che detto percorso abbia conclusione è necessario assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale dovendo quindi procedere all'adozione di provvedimenti di emergenza di cui all'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. che prevede che *"L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni."*

I tempi di svolgimento della procedura di affidamento della concessione dei servizi, tenendo conto del tempo minimo previsto dalla pubblicazione dall'art. 7, comma 2 del Regolamento CE 1370/2007 dell'avviso di pre-informativa<sup>4</sup>, dei tempi medi previsti per la gestione del procedimento di individuazione del concessionario<sup>5</sup>, nonché dei tempi congrui per l'avvio della gestione del nuovo contratto<sup>6</sup>, il rinnovo degli attuali contratti di servizio afferenti al bacino Nord-Est convergerà con il periodo di subentro del nuovo concessionario dei servizi di bacino;

In linea con quanto sopra il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 18/2019 del 10/05/2019 avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ha individuato uno specifico obiettivo operativo (Affidamenti dei servizi ferroviari e automobilistici) che prevede, tra l'altro, la specifica attività di rinnovo / proroga / imposizione di obblighi di servizio ai sensi dell'art. 5 paragrafo 5 Reg(CE) 1370/2007 per i contratti di servizio in scadenza o scaduti ai fini di garantire la continuità dei servizi.

Con nota del 9 aprile 2019 (prot. Agenzia n. 3569 del 11/4/2019) l'Azienda A.T.A.P., congiuntamente alle Azienda Baranzelli Natur s.r.l. e Autoticino S.T.A.C. s.r.l., ha formalizzato una lettera d'intenti con la quale, al fine di rendere più efficace ed efficiente il servizio di trasporto pubblico nei territori delle province di Biella e Vercelli, propongono la costituzione di una A.T.I. per la gestione di un unico contratto di servizio nelle more della conclusione della procedura di affidamento; si ritiene che entro la fine del mese di Dicembre 2019 si possa concludere l'iter per definire i contenuti del Contratto di Servizio con ATI che sarà affidato, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento 1370/2007.

Per quanto sopra si ritiene di limitare al 31 dicembre 2019 l'adozione dei provvedimenti di emergenza fermo restando che si provvederà a emettere ulteriori provvedimenti per garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del regolamento 1370/2007, in favore della costituenda ATI.

## **Attenzione**

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo*  
*Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 31 ottobre 2019

---

<sup>1</sup> Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

<sup>2</sup> Accordo di Servizio sottoscritto il 23/06/2016 tra la Provincia di Biella, il Comune di Biella e ATAP S.p.A. quale atto di proroga dei Contratti di Servizio relativi all'esercizio delle linee di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano di persone per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 (allegato n.1 alla Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti la Provincia e il Comune di Biella sottoscritta con l'Agenzia) – CIG n.6727889DAO (TPL Extraurbano e Urbano) e n.65785929D9 (funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazza).

<sup>3</sup> Approvato con delibera del CdA dell'Agenzia n. 40 dell'11/10/2019 e trasmesso all'Assemblea per l'approvazione dell'Intesa prevista dall'art. 4 della L.R. 1/2000.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n 1370/2007 art. 7, par. 2. "Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:"

a) nome e indirizzo dell'autorità competente;

- 
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
  - c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione

<sup>5</sup> Con la misura 16 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si stabilisce che *“Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori, il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a centodieci giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, da individuare in funzione della complessità del progetto di mobilità e della valutazione degli investimenti, ivi inclusa l'acquisizione dei beni necessari all'esercizio e, in particolare, del materiale rotabile e dei beni immobili”*. Ai tempi indicati è necessario aggiungere i tempi necessari per la valutazione delle offerte, per la eventuale verifiche delle anomalie e per la verifica dei requisiti prescritti e, n quanto applicabile, i tempi del cd “stand still”.

<sup>6</sup> Con la misura 7 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 49/2015 si definiscono criteri per l'individuazione dei tempi necessari per l'acquisizione del materiale rotabile . L'ART precisa che *“gli enti affidanti possono avvalersi, per l'individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, di stime risultanti da apposite indagini effettuate presso i produttori di materiale rotabile. Le stime tengono conto della natura non vincolante per i fornitori del materiale rotabile delle dichiarazioni fornite in corso di indagine e della loro effettiva capacità produttiva, anche in relazione allo svolgimento di altre procedure di gara, nei mercati di riferimento, aventi ad oggetto l'affidamento di analogo servizio di trasporto. 2. Nella individuazione di un termine congruo per l'acquisizione del materiale rotabile, l'ente affidante tiene conto dell'entità, specificità e complessità del materiale richiesto in sede di gara e, con particolare riferimento al settore ferroviario, dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della certificazione prevista dalla legge, per l'omologazione del materiale e per la formazione del personale.”* Nell'Allegato B alla citata delibera si richiama inoltre quanto disposto dal decreto legge n. 201/2011, che all'articolo 37, comma 2, lettera f), dispone che *“l'Autorità verifica che nei bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali”* specificando che *“la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti”*. La medesima norma individua nel termine di diciotto mesi, decorrente dalla aggiudicazione definitiva, il tempo massimo *“per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio”*.